

Adempimenti nel caso di revoca della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale

Fonti normative: art. 53 CCI; art. 147 d.P.R. 115/2002 (Testo unico delle spese processuali, TUSP).

1. Informativa. Il Curatore deposita nel fascicolo una informativa (segnalando urgenza) nel caso di revoca della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale da parte della Corte d'appello. L'informativa deve essere data con urgenza, non appena abbia notizia della revoca.

Insieme con il G.D. e l'eventuale difensore della Procedura verrà valutata la possibilità di proporre ricorso per cassazione, per il quale il termine è di 30 giorni dalla notificazione della sentenza (art. 51 comma 13 CCI).

Analoga informativa dovrà essere data al passaggio in giudicato della sentenza di revoca per mancato ricorso per cassazione e degli esiti dell'eventuale ricorso. Anche in tal caso si raccomanda ai sig.ri Curatori di segnalare il passaggio in giudicato e/o gli esiti del giudizio di Cassazione, non appena conosciuti.

2. Effetti della revoca sulla procedura pendente.

A) Salvezza degli atti legalmente compiuti. Come sotto la legge fallimentare (art. 18 comma 15 l.f.), la revoca della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale non pregiudica gli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura fino alla revoca (art. 53 comma 1 CCI). Per "atti" deve intendersi ogni attività fatta dal curatore per amministrare e liquidare i beni del debitore: vendite di beni, transazioni fatte con terzi, scioglimento di contratti pendenti ecc., ma anche evidentemente gli incarichi conferiti dal curatore a professionisti a tali fini (perizia estimativa, parere legale, causa per il recupero del credito ecc.).

La spesa fatta, debitamente autorizzata, non può essere disconosciuta dal debitore. Neppure può essere disconosciuto l'incarico dato ed eseguito dal professionista prima della revoca della LG, salvo il fatto che – in tale ultimo caso – è dubbio che il tribunale o il G.D. conservi il potere di liquidare il compenso del professionista, stante il fatto che la revoca della sentenza è immediatamente esecutiva e restituisce al debitore l'amministrazione del patrimonio (art. 53 comma 2 CCI).

B) Restituzione immediata del patrimonio al debitore. Diversamente dalla legge fallimentare, dove era opinione maggioritaria che la sentenza di revoca avesse effetto soltanto col passaggio in giudicato, nel Codice della crisi è previsto che dalla pubblicazione della sentenza di revoca e fino al momento in cui essa passa in giudicato, l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa tornano al debitore, però "sotto la vigilanza del curatore" e del tribunale, a cui il debitore deve chiedere l'autorizzazione al compimento degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'art. 53 comma 2 CCI.

È importante osservare che la corte di appello nella sentenza di revoca deve "disporre obblighi informativi periodici relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, che il debitore deve assolvere sotto la vigilanza del curatore sino al momento in cui la sentenza passa in giudicato. Con la medesima periodicità, stabilita dalla corte di appello, il debitore deposita una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa" e che il tribunale, a seguito di segnalazione di vari soggetti, tra cui il curatore e il comitato dei creditori (se esistente) "accertata la violazione degli obblighi, con decreto assoggettabile a reclamo ai sensi dell'articolo 124" può privare "il debitore della possibilità di

compiere gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria. Il decreto è trasmesso al registro delle imprese per la pubblicazione” (art. 53 comma 4 CCI).

Di principio, tuttavia, la cessazione dello spossessamento pieno del debitore comporta che i beni appresi e inventariati, le liquidità disponibili debbano essere restituiti al debitore/società debitrice. Salvo quanto *infra* (§ 4) per quanto concerne la liquidazione delle spese della procedura e il compenso del curatore, qualora la sentenza della Corte d’appello abbia posto tali oneri a carico del debitore (art. 147 TUSP, art. 53 comma 1 CCI).

Per prevenire contestazioni future, è utile che il curatore rediga e faccia sottoscrivere dal debitore o dal legale rappresentante della società debitrice un “verbale di restituzione” degli attivi inventariati.

3. Onere delle spese della procedura e del compenso del curatore. Ai sensi dell’art. 147 TUSP, quando revoca la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, la Corte d’appello accerta “se l’apertura della procedura è imputabile al creditore o al debitore”.

Precisamente, l’apertura della procedura è imputabile al creditore istante “se ha chiesto con colpa la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale” e invece è imputabile al debitore se col suo comportamento (ad es. mancata comparizione avanti al tribunale, mancata produzione di bilanci, scritture contabili e altri elementi di prova della insussistenza dei limiti dimensionali di cui all’art. 2 lett. d) CCI ecc.) ha dato causa alla liquidazione giudiziale poi revocata. La lettera dell’art. 147 TUSP pare riguardare il solo debitore persona fisica, ma appare da condividere l’orientamento giurisprudenziale (App. Venezia, 2020) che estende la norma anche al debitore società o ente.

La Corte indica la parte a cui è imputabile l’apertura della procedura, ma non liquida le “spese di procedura” né il compenso del liquidatore, poiché l’art. 53 comma 1 CCI, coordinandosi con l’art. 147 TUSP, affida la liquidazione al tribunale “tenuto conto delle ragioni dell’apertura della procedura e della sua revoca” con decreto reclamabile ex art. 124 in Corte d'appello.

Le spese da liquidare con il decreto previsto dall’art. 53 CCI e porre a carico della parte indicata nella sentenza di revoca sono: 1) il compenso del curatore, 2) le spese per gli atti della procedura di liquidazione giudiziale, dalla sentenza di apertura fino alla chiusura.

A grandi linee, riprendendo l’elenco di cui all’art. 146 TUSP nei punti più importanti, le spese di procedura sono queste: a) registrazione della sentenza dichiarativa; b) imposta di trascrizione e cancellazione della sentenza, se applicabile; c) contributo unificato; d) anticipazioni e onorari degli ausiliari del magistrato (a legislazione vigente, il curatore, ma non i professionisti da lui nominati); e) le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

Restano fuori dalle “spese di procedura” le spese di amministrazione dell’impresa e del patrimonio del debitore, fatte in conseguenza di atti legalmente compiuti dagli organi della procedura (§ 2), che restano di principio a carico del debitore tornato *in bonis*.

4. Adempimenti del Curatore.

A seguito del passaggio in giudicato della sentenza di revoca, il curatore:

- richiede alla Cancelleria la liquidazione del campione civile;
- deposita rendiconto delle attività fatte fino al passaggio in giudicato della sentenza, essendo tale incumbente dovuto ai sensi dell’art. 231 CCI “in ogni caso in cui cessa dalle funzioni” il curatore ;
- a seguito dell’approvazione del rendiconto, chiede al Tribunale la liquidazione delle spese di procedura e del proprio compenso – sull’incumbente il Tribunale provvede con decreto ex art. 53 comma 1 CCI, reclamabile in Corte d’appello.

A) Nel caso di revoca imputabile al debitore.

- Se esistono disponibilità sul conto della procedura, a seguito del decreto di liquidazione del Tribunale, il curatore richiede al G.D. l'emissione dei mandati per il pagamento del campione civile e del suo compenso.

NB. Onde evitare dispersione di liquidità nell'intervallo tra la revoca della sentenza di LG, il suo passaggio in giudicato e gli adempimenti finalizzati alla chiusura della procedura (vedi sopra), il curatore, prima di restituire al debitore l'amministrazione dei beni, trattiene la somma presumibilmente necessaria al pagamento delle spese di procedura e, in ogni caso, al pagamento delle spese di amministrazione già liquidate (ad es. ausiliari non ancora pagati). Delle somme trattenute e della loro destinazione è fatta menzione nel verbale di restituzione (§ 2).

- Se non esistono disponibilità sul conto della procedura sufficienti al momento della revoca, il decreto del Tribunale che liquida le spese di giustizia, il compenso del curatore e degli altri ausiliari non pagati è titolo esecutivo nei confronti del debitore rispettivamente a favore:

- dell'Erario (per le spese prenotate a debito o anticipate non ancora rimborsate);
- del curatore per il compenso e le anticipazioni.

Ritiene la Sezione che non sia possibile, in tale fattispecie, onerare l'Erario del pagamento del compenso del curatore, poiché l'art. 147 TUSP non contempla la possibilità di porre le spese di procedura a carico dello Stato e tale possibilità non può nemmeno ricavarsi dall'art. 146 TUSP, il quale presuppone la definitiva incapacienza del debitore sottoposto a liquidazione giudiziale (o controllata a seguito della sentenza Corte cost. 4 luglio 2024 n. 121), laddove invece per effetto della revoca il debitore è tornato *in bonis*.

B) Nel caso di revoca imputabile al creditore.

Come sopra, prima di restituire l'amministrazione dei beni, il Curatore trattiene la somma necessaria al pagamento delle spese di amministrazione già liquidate (ad es. ausiliari non ancora pagati).

Tuttavia, non può utilizzare le disponibilità sul conto della procedura per il pagamento delle spese di procedura e il suo compenso, ancorché la Procedura "abbia già realizzato la liquidità necessaria al rimborso ai sensi dell'art. 146 commi 4 e 5 d.P.R. 115/2002, essendo il successivo art. 147 CCII, cui fa rinvio l'art. 53 co. 1 CCII, parimenti norma sul recupero degli oneri erariali, ma di carattere speciale, in quanto finalizzata ad evitare che il debitore incolpevole debba sostenere i costi di una procedura revocata" (Trib. Avellino, 26.9.2024).

Il decreto di liquidazione delle spese di procedura costituisce titolo esecutivo nei confronti del creditore istante, rispettivamente a favore:

- dell'Erario nel caso di spese di procedura anticipate e prenotate a debito non ancora rimborsate;
- del Curatore per il compenso e le anticipazioni;
- del debitore stesso nel caso di spese di procedura pagate con denaro della massa (ivi comprese le spese anticipate o prenotate a debito, ma già rimborsate prima della revoca).

Se la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale è stata trascritta nei pubblici registri, le spese di cancellazione della trascrizione a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di revoca saranno, anche in tal caso, a carico del creditore.

C) Nel caso di revoca non imputabile ad alcuna delle parti.

Anche se non previsto dall'art. 147 TUSP, può darsi il caso che la Corte d'appello non ponga le spese a carico di alcuna delle parti: ad esempio, l'iniziativa proviene dal PM o dal curatore per l'estensione al socio della

liquidazione giudiziale ex art. 256 CCI e il debitore non ha dato causa col suo comportamento all'apertura della liquidazione giudiziale.

Come sopra, il Curatore trattiene la somma necessaria al pagamento delle spese di amministrazione già liquidate (ad es. ausiliari non ancora pagati), poiché resta ferma la salvezza degli atti compiuti, ma non può pretendere il pagamento dal debitore o dal creditore istante.

Soltanto in tali fattispecie, parte della giurisprudenza (Trib. Milano, 2018; Trib. Monza, 2013) ritiene possibile che, in assenza di un debitore, le spese del curatore siano poste a carico dell'Erario col decreto di liquidazione, evidentemente nella misura minima e inderogabile, oggi di € 811,35 oltre accessori. Estensivamente, la medesima conclusione – spese a carico dell'Erario – è affermata anche riguardo al compenso del difensore della Procedura nel giudizio di reclamo, quando la Procedura è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato per incapacienza di fondi (art. 144 TUSP).

Diffusione. La Cancelleria provveda a trasmettere la presente circolare agli Ordini Professionali, ai sig.ri Curatori e a pubblicarla nell'apposita Area del sito del Tribunale.

I GIUDICI DELLA SEZIONE

Enrico Astuni

Maurizia Giusta

Antonia Mussa

Carlotta Pittaluga

Stefano Miglietta